

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile

La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa

DA

la **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

- attrice -

CONTRO

i signori **FIDEIUSSORE N. 1**, e **FIDEIUSSORE N. 2**,

- convenuti/contumaci -

Oggetto: fase di merito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c.

Conclusioni per la **BANCA**:

come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 30 Giugno 2026, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio, cui interamente si rinvia.

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1.- In fatto. Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo pec il 24 Maggio 2023, la **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, vocava in ius avanti l'intestato Tribunale i signori **FIDEIUSSORE N. 1** e **FIDEIUSSORE N. 2**. All'uopo premetteva che, con ricorso depositato nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al N. R.G. xxx/2012, che aveva instaurato contro di loro, questi ultimi ne avevano chiesto la sospensione al Giudice dell'Esecuzione Immobiliare designato alla rispettiva trattazione. Esponendo che, a sostegno di tale istanza avevano eccepito che, i beni che erano stati sottoposti a pignoramento non potevano essere pignorati, atteso che erano stati destinati al fondo patrimoniale, costituito con atto ai rogiti del Notaio Dott.ssa **OMISSIS** il 4 Febbraio 2011, trascritto il 7 Febbraio 2011 al n. xxx reg. gen. e al n. xxxx reg. part., e annotato nell'atto di matrimonio. Gli stessi avevano, inoltre, specificato sia che la società attrice aveva iniziato la suddetta esecuzione in forza del decreto ingiuntivo n. xxxx/2011, emesso dal Tribunale di Lecce nei riguardi della **DEBITRICE s.n.c.** e dei medesimi, quali obbligati in solido e fideiussori; sia che l'atto di costituzione del cennato fondo patrimoniale era stato trascritto prima dell'iscrizione da parte della creditrice dell'ipoteca giudiziale e del pignoramento. La istante riferiva che, nonostante avesse chiesto la declaratoria di inammissibilità e il rigetto della menzionata opposizione per non avere i prefati debitori provato che i debiti contratti a seguito della concessione in data 30 Ottobre 2009 di un mutuo chirografario di € 8.500,00 a favore dell'enunciata **DEBITRICE s.n.c.** di **FIDEIUSSORE N. 1**, **DEBITORI**, e dell'apertura il successivo 27 Maggio 2010 sul conto corrente alla medesima intestato di un credito per elasticità di cassa di euro 10.000,00, distinto dal n. xxxxxxxx, erano estranei ai bisogni della famiglia di cui all'art. 170 c.c. Tuttavia, con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato all'udienza del 21 Aprile 2023 il nominato Giudice dell'Esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva in parola, assegnando alle parti il termine perentorio di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Sicché, con il ricordato atto di citazione in riassunzione aveva provveduto a farlo. Sul piano del diritto **BANCA** reiterava l'obiezione su riportata, secondo cui, al fine di avvalersi del regime di impignorabilità degli immobili costituiti nel fondo patrimoniale in questione, era a carico dei convenuti l'onere di dimostrare l'estraneità della posizione debitoria controversa alle esigenze familiari, nonché la consapevolezza del creditore procedente. Evidenziando, innanzitutto, gli

indici in forza dei quali nel caso di specie risultava incontrovertibile che, l'operazione che aveva generato il debito in dibattito, in realtà, serviva al soddisfacimento dei bisogni della famiglia dei signori **FIDEIUSSORE N. 1** e **FIDEIUSSORE N. 2**. In secondo luogo, che, questi ultimi non avevano fornito nessuna prova in proposito, né formulato richieste istruttorie idonee ad attestare il contrario. Pertanto, con l'atto di citazione in riassunzione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare la regolarità dell'esecuzione immobiliare che aveva instaurato in applicazione del richiamato art. 170 c.c. Per l'effetto, di rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dai convenuti nella predetta procedura esecutiva immobiliare, perché infondata in fatto e in diritto.

Con decreto emesso il 14 Settembre 2023 ai sensi dell'art. 171bis c.p.c. il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite dichiarava la contumacia dei signori **FIDEIUSSORE N. 1** e **FIDEIUSSORE N. 2**, che, pur essendo stati raggiunti dalla notifica del cennato scritto, compiuta tramite pec inviata il 24 Maggio 2023 al loro procuratore costituito nel menzionato procedimento di esecuzione immobiliare, non si costituivano in ius.

La contesa veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalla società attrice nel proprio fascicolo. Durante l'udienza del 30 Giugno 2026, dopo che il suo procuratore discuteva la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirata l'adita autorità giudiziaria revocava l'ordinanza adottata il 15 Luglio 2025, con la quale ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione.

2.- In diritto. L'opposizione proposta dai convenuti avverso la procedura esecutiva avente N. R.G. xxx/2012, instaurata nei loro riguardi dalla istante, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo all'unico motivo formulato per suffragarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.

Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato è necessario rilevare alcuni significativi aspetti. Invero, tenuto conto della mancata costituzione nel presente giudizio dei signori **FIDEIUSSORE N. 1** e **FIDEIUSSORE N. 2**, in forza di quanto dedotto da **BANCA** nell'atto di citazione in riassunzione che la ha incoata, emerge una peculiare circostanza. Segnatamente che, al fine di giustificare la richiesta di sospensione dell'enunciata procedura esecutiva, poi disposta dal Giudice dell'Esecuzione designato alla rispettiva trattazione con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio in cui si è ritirato all'udienza del 21 Aprile 2023, i convenuti hanno formulato una peculiare obiezione. Nello specifico che, i beni sottoposti a opera della nominata società a pignoramento non sono pignorabili, dato che sono destinati al fondo patrimoniale costituito con atto ai rogiti del Notaio Dott.ssa **OMISSIS** il 4 Febbraio 2011, trascritto il 7 Febbraio 2011 al n. 2860 reg. gen. e al n. 2332 reg. part., e annotato nell'atto di matrimonio. Affermando sia la regolarità della costituzione di quest'ultimo e l'avvenuta trascrizione della stessa in epoca antecedente alla trascrizione dell'atto di pignoramento in discorso; sia che l'iscrizione di ipoteca sui ricordati immobili da parte della banca pignorante è avvenuta in un momento successivo rispetto a quello in cui è stato costituito. La odierna attrice sostiene che, i richiamati debitori non hanno assolto all'onere, su loro gravante in base agli insegnamenti elaborati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, di provare l'estraneità ai bisogni familiari del debito contratto nei propri riguardi in forza della concessione in data 30 Ottobre 2009 all'**DEBITRICE s.n.c.**, di cui sono soci e fideiussori, di un mutuo chirografario di € 8.500,00, e dell'apertura il 27 Maggio 2010 sul conto corrente alla medesima intestato di un credito per elasticità di cassa di € 10.000,00, distinto dal n. xxxxxxx, azionato con il decreto ingiuntivo n. xxxx/2011 emesso nei suoi riguardi dal Tribunale di Lecce e non opposto. Tale contestazione si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità. Per supportare questa constatazione bisogna, preliminarmente, evidenziare che, il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e seguenti del codice civile, è un istituto giuridico che prevede la possibilità, per i coniugi o per i terzi, di destinare, tramite atto pubblico o testamento, determinati beni al soddisfacimento dei futuri bisogni della famiglia, creando su di essi un

vincolo di indisponibilità. Osservando che, i beni oggetto del fondo patrimoniale non sottostanno alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., secondo la quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 170 c.c.: "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Quindi, il criterio identificativo delle anzidette posizioni debitorie risiede nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia, ovverosia l'inerenza agli stessi. Inoltre, l'onere della prova dei presupposti di applicabilità del cennato art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Con precipuo riferimento al primo dei menzionati requisiti la giurisprudenza di legittimità prevalente fa rientrare nel concetto di obbligazioni inerenti ai bisogni familiari anche le spese collegate al soddisfacimento di esigenze funzionali alla vita della famiglia, comprese quelle finalizzate a migliorare le capacità economiche dei coniugi. Affermando che: *"In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni"* (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 16176 del 19/06/2018; conforme: Cass., Sez. III, 31/05/2006 n. 12998). Per quel che concerne, invece, l'onere della prova, la Suprema Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere che, quello della estraneità ai bisogni della famiglia debba ricadere sul debitore, innanzitutto, in relazione alla conoscenza del creditore. Sostenendo che: *"L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l'ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni"* (cfr.: Cass., Sez. III, 15/03/2006 n. 5684). La stessa riconosce che, il debitore è pure tenuto a provare l'opponibilità del fondo al creditore che agisce in via esecutiva nei suoi confronti. Statuendo che: *"L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto"* (cfr.: Cass., Sez. III, 19/02/2013 n. 4011; conformi: Cass., Sez. III, 28/10/2016 n. 21800; Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 18110 del 31/08/2020). Ebbene, nell'ipotesi che ci occupa il credito fatto valere da **BANCA** con il decreto ingiuntivo n. xxxx/2011, posto a fondamento del pignoramento di cui sopra, si riferisce all'attività di impresa esercitata dai signori **FIDEIUSSORE N. 1** e **FIDEIUSSORE N. 2**, in qualità di soci e fideiussori della **DEBITRICE s.n.c. di FIDEIUSSORE N. 1, DEBITORI**. Dall'esame del report impresa, prodotto agli atti di causa dall'attrice, si evince che, dal 20 Febbraio 2008 l'enunciato convenuto ha pure ricoperto la carica di socio amministratore di quest'ultima. Il fatto che, hanno svolto nell'ambito della nominata società il ruolo di soci consente di presumere, in assenza di riscontri istruttori di senso contrario da loro non forniti in quanto contumaci, che nell'arco temporale nel quale è sorto il credito controverso l'impresa in discussione è stata gestita da entrambi i convenuti nell'interesse della famiglia.

D'altro canto, non vi è prova che il sostentamento familiare sia avvenuto nel periodo in argomento con redditi differenti da quelli derivanti dall'esercizio da parte dei medesimi della ricordata attività societaria, dalla quale è scaturita la posizione debitoria oggetto del contendere. Peraltro, nemmeno la formulazione letterale dell'art. 170 c.c., che utilizza l'espressione obbligazione "contratta" nell'interesse della famiglia, è idonea a escludere, sulla base della natura contrattuale dell'obbligazione assunta dalla **DEBITRICE s.n.c. di FIDEIUSSORE N. 1, DEBITORI** nei confronti della richiamata banca, azionata in via esecutiva, che i beni costituiti dai suddetti debitori in fondo patrimoniale siano gravati da ipoteca. In effetti, la giurisprudenza di legittimità segue l'indirizzo, ormai prevalente e pacifico, in virtù del quale nella nozione di "bisogni della famiglia", a cui fa espresso riferimento il cennato art. 170 c.c., vanno ricomprese non soltanto le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della stessa; ma, altresì, quelle destinate a potenziarne le capacità economiche, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In merito ha affermato che: "In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 c.c., per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi" (cfr.: Cass. Civ., Sez. III, 11/07/2014 n. 15886). Applicando al caso di specie i principi, appena riportati, elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione si perviene a una indiscutibile conclusione. Segnatamente, poiché i signori **FIDEIUSSORE N. 1** e **FIDEIUSSORE N. 2** hanno volontariamente scelto di non costituirsi nel presente giudizio di merito e, di conseguenza, di negarsi la possibilità di dimostrare che l'assunzione del debito in parola da parte loro, quali soci della nominata società in nome collettivo, è avvenuta per soddisfare bisogni diversi da quelli familiari, nonché che le somme necessarie per estinguerlo, guadagnate dall'espletamento della menzionata attività imprenditoriale, sono state destinate per usi differenti rispetto a quelli ricollegabili alle necessità familiari, continua ad operare una presunzione iuris tantum di inerenza del medesimo alle esigenze della loro famiglia. Il che giustifica e fonda il diritto della **BANCA** di soddisfarsi su tutti i beni di cui i convenuti sono titolari ex art. 2740 c.c., ivi compresi quelli conferiti nell'enunciato fondo patrimoniale. In buona sostanza, devono ritenersi contratte nell'interesse della famiglia le obbligazioni nascenti a carico dei citati debitori dall'attività esercitata attraverso la nominata **DEBITRICE s.n.c.**, nell'ambito della quale hanno rivestito, nel lasso di tempo che qui rileva, il ruolo di soci e di fideiussori, perché svolta per il mantenimento e lo sviluppo economico dell'intero nucleo familiare. Alle considerazioni che precedono va aggiunta una ulteriore significativa osservazione. Dalla decisione di restare contumaci discende che, i signori **FIDEIUSSORE N. 1** e **FIDEIUSSORE N. 2** hanno omesso di fornire in corso di lite la prova che, la società attrice fosse a conoscenza dell'estraneità della posizione debitoria in contestazione ai bisogni familiari. D'altro canto, non è possibile dedurre la ricorrenza di tale presupposto, espressamente previsto dall'art. 170 c.c., dalla disamina della documentazione avuta a disposizione.

Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni superiormente articolate l'opposizione proposta dai convenuti contro la procedura esecutiva iscritta al n. xxx/2012 R.G. deve essere rigettata.

3.- Infine, tenuto conto che questi ultimi non si sono costituiti in ius, nulla si dispone in ordine alle spese di causa.

P.Q.M.

la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

Sentenza, Tribunale di Agrigento, Giudice Barbara Cordaro, n. 1070 del 2.7.2026

- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dai signori **FIDEIUSSORE N. 1** e **FIDEIUSSORE N. 2** avverso la procedura esecutiva iscritta al n. xxx/2012 R.G.;

- infine, nulla dispone in ordine alle spese di lite.

Così deciso in Agrigento in data 1 Luglio 2026.

Il Giudice

Barbara Cordaro

EX PARTE